Per l’autofattura denuncia serve il pagamento

di Francesco Costa

Pubblicato il 25 Giugno 2024

Per contestare la mancata emissione della *"autofattura denuncia"*, è necessario dimostrare l'avvenuto pagamento del servizio, non bastando la sola esecuzione del servizio; ai fini IVA l'obbligo di emissione della fattura sorge solo con il pagamento. Attenzione però anche alle novità legislative: dal 1° settembre 2024, il committente potrà evitare sanzioni comunicando l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

La Cassazione ha sancito che **occorre dimostrare l’avvenuto pagamento della prestazione perché possa essere contestata la mancata emissione della** *“autofattura denuncia”* da parte del committente (art. 6 comma 8 del D.lgs. 471/1997), non essendo sufficiente che il servizio sia stato eseguito.

Mancata fatturazione e necessità di Autofattura denuncia

Il caso: controversia su commissioni di delega per coassicurazione

Il fatto di causa traeva origine dalla contestazione mossa nei confronti di una **società** che risultava **debitrice di commissioni di delega per rapporti di coassicurazione** nei confronti di un altro soggetto. Secondo l’Amministrazione finanziaria, decorso il termine di quattro mesi dall’esecuzione della prestazione, il committente, non avendo ricevuto la fattura, avrebbe dovuto, entro i successivi trenta giorni, provvedere all’emissione di un’autofattura relativa all’operazione. Per il giudice di appello, il mancato pagamento della prestazione escludeva il verificarsi del presupposto per la fatturazione da parte del prestatore e, pertanto, non avrebbe potuto sussistere neppure la violazione di cui all’art. 6 comma 8 lett. a) del D.lgs. 471/97 in capo al committente. L’obbligo di emissione della fattura nasce, infatti, in seguito all’effettuazione delle operazioni ed è ad essa temporalmente correlato; nel caso di specie, tuttavia, tale

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

momento non si era ancora verificato.

Le conclusioni della Cassazione

I giudici di legittimità concordano sul punto con quelli di merito. In base ai principi statuiti dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 21 aprile 2016 n. 8059), è necessario operare una distinzione tra:

- **fatto generatore dell'imposta**, inteso quale evento da cui scaturisce l'obbligazione tributaria e l'imponibilità a fini IVA, *"cui si ricollegano l'operatività dalla disciplina del tributo ed i relativi effetti"*;
- **esigibilità dell'imposta**, ossia l'attitudine della stessa *"ad essere pretesa in riscossione dall'Erario"*;
- **pagamento**.

Nell'ordinanza depositata, la Cassazione evidenza come, qualora si considerasse il **pagamento come fatto generatore dell'imposta**, l'**imponibilità ai fini IVA**...

> *..."sarebbe, irrazionalmente, destinata a mutare non solo in rapporto alla tipologia delle operazioni imponibili, ma anche all'interno di ciascuna di esse, nonché in funzione dell'opzione dell'operatore".*

Quindi, dalla mancanza di prova che il committente avesse pagato il corrispettivo, discende, da un lato, l'impossibilità di dimostrare che fosse stato superato l'estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione della *"autofattura denuncia"* di cui al già citato art. 6 comma 8 del D.lgs. 471/97.

Cosa cambierà con la riforma delle sanzioni tributarie?

In ultimo può essere utile segnalare che, in ragione dell'approvazione del decreto di riforma delle sanzioni, a decorrere dal prossimo 1° settembre 2024 il cessionario o committente per non incorrere nella sanzione (che **scenderà dal 100% al 70% dell'imposta**) non sarà più tenuto all'emissione dell'autofattura denuncia, dovendo limitarsi a comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate *"entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare"*.

Fonte: Cassazione, Ordinanza n. 13268 del 14 maggio 2024.

NdR: potrebbe interessarti anche...Autofattura per regolarizzare fattura non ricevuta oppure errata

Francesco Costa Lunedì 24 giugno 2024

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico...

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati, e **girabili ai clienti del tuo studio**.

SCOPRI DI PIU' >

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D